



Settore Sviluppo Economico
Servizio Sportello Unico AA. PP.

NULLA OSTA N. 7

IL DIRIGENTE SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

VISTA la nota – SCIA inviata tramite pec in data 16 dicembre 2015 - Prot. N. 108685 – dal signor CECI GIANCARLO, nato ad Andria il 12.11.1962 ed ivi residente alla Contrada Sant'Agostino – Cod. Fisc.: CCE GCR 62S12 A285B –, nella qualità di Amministratore della “AGRINATURA S.r.l.”, con sede legale in Andria alla Contrada Sant'Agostino - Partita IVA: 04915030722 – iscritta al REA al n. BA – 324202 per l'attività di “Azienda Agricola”, con la quale comunica l'installazione di un contenitore – distributore rimovibile per liquidi di “categoria C” della capacità di mc. 3,00 per il rifornimento degli automezzi di proprietà della ditta, da ubicarsi nell'area scoperta della sede operativa e ricovero automezzi sita in Andria alla Contrada Sant'Agostino ed avente accesso dalla Strada Comunale Via Vecchia Spinazzola;

VISTA la relazione tecnica a firma del Geom Leonardo Gallo, di Bari, contenente la descrizione della consistenza dell'impianto, costituito da:

- un serbatoio fuori terra della capacità di litri 3.000;
- un bacino metallico di contenimento, di capacità non inferiore al 50% della capacità geometrica del serbatoio;
- una tettoia di protezione da agenti atmosferici realizzata in materiale non combustibile;
- un erogatore costituito ad una pistola per l'erogazione di gasolio, collegato allo stesso contenitore-distributore;

VISTA la Tavola A.1 – Planimetria Generale e dettagli, a firma del Geom. Ferdinando Gallo, riportante lo stralcio planimetrico dell'intera area interessata dall'impianto di distribuzione carburanti e l'esatta ubicazione del sito, con l'ubicazione del serbatoio di gasolio;

VITA la dichiarazione di conformità del contenitore – distributore mobile denominato METAL TANK FUEL e la dichiarazione di conformità del gruppo erogatore per gasolio ad installarsi in connessione permanente ed inamovibile del contenitore, entrambe rilasciate dalla ditta EMILIANA SERBATOI S.r.l., con sede in Campogalliano;

VISTA la visura della CCIAA relativa alla ditta “AGRINATURA S.r.l.” riportante il numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese di Bari ed il numero e la data di iscrizione al R.E.A., nonché l'oggetto sociale;

VISTA la S.C.I.A. ai fini della sicurezza antincendio presentata in data 16 dicembre 2015, unitamente alla comunicazione di installazione serbatoio, inviata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari in data 4.1.2016 con nota Prot. N. 912, relativa all'installazione di un impianto di distribuzione carburanti ad uso privato alla contrada Sant'Agostino; SCIA ritualmente vistata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in data 25 gennaio 2016;

CONSIDERATO che per l'installazione di un impianto di distribuzione carburanti ad uso privato della capacità inferiore a mc. 9,00 non è prevista l'acquisizione del nulla osta da parte dell'Agenzia delle Dogane;



Settore Sviluppo Economico
Servizio Sportello Unico AA. PP.

VISTA la nota in data 11.1.2016 con la quale il signor Ceci Giancarlo, nella indicata qualità, dichiara che il serbatoio di gasolio sarà utilizzato solo ed esclusivamente per il rifornimento dei seguenti mezzi di proprietà della società:

Autocarro FIAT 65 tg. AJ 950 RP;
Furgone FIAT Scudo tg. EX 744 NM;
Autoveicolo Volkswagen tg. DK 604 FN;
Terna ICB tg. BAAF383;

CONSIDERATO che l'installazione di impianto di distribuzione carburanti ad uso privato all'interno di aziende agricole è consentita per rifornire esclusivamente le macchine e gli automezzi di proprietà della stessa azienda agricola, ai sensi dell'art. 48, comma 3, della Legge Regionale n. 24 del 16.4.2015, è assoggettata a preventiva apposita SCIA al Comune competente per territorio;

VISTI:

il Decreto Legislativo 11 febbraio 1998 n. 32 sulla razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti che, in esecuzione dell'art. 4 della legge 15.3.1997 n. 59, ha trasferito ai Comuni la competenza al rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti;

la Legge Regionale n. 24 del 16 aprile 2015 ed il Regolamento Regionale n. 2 del 10 gennaio 2006;

il Regolamento Comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale N. 9 del 25.3.2013;

RITENUTO, pertanto, di dover prendere atto della comunicazione - SCIA inoltrata in data 16 dicembre 2015 – Prot. N. 108685 – dalla “AGRINATURA S.r.l.”, relativa alla realizzazione e gestione di un impianto di carburanti ad uso privato;

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

RILASCIA

al signor **CECI GIANCARLO**, nato ad Andria il 12.11.1962 ed ivi residente alla Contrada Sant'Agostino – Cod. Fisc.: CCE GCR 62S12 A285B –, nella qualità di Amministratore della “AGRINATURA S.r.l.”, con sede legale in Andria alla Contrada Sant'Agostino - Partita IVA: 04915030722 – iscritta al REA al n. BA – 324202 per l'attività di “Azienda Agricola”, il presente

NULLA OSTA N. 7

per l'installazione e gestione nell'area scoperta della sede operativa e ricovero automezzi sita in Andria alla Contrada Sant'Agostino di un contenitore – distributore rimovibile per liquidi di “categoria C” della capacità di mc. 3,00 per il rifornimento degli automezzi di proprietà della stessa società.



Settore Sviluppo Economico
Servizio Sportello Unico AA. PP.

1)- L'impianto della ditta "AGRINATURA S.r.l.", al termine dei lavori di installazione sarà così costituito:

- un serbatoio fuori terra della capacità di litri 3.000
- un bacino metallico di contenimento, di capacità non inferiore al 50% della capacità geometrica del serbatoio;
- una tettoia di protezione da agenti atmosferici realizzata in materiale non combustibile;
- un erogatore costituito ad una pistola per l'erogazione di gasolio, collegato allo stesso contenitore-distributore.

Il nuovo impianto potrà essere posto in esercizio senza alcun obbligo di collaudo.

2)- La ditta AGRINATURA S.r.l. si obbliga a rifornire all'interno dell'azienda esclusivamente i propri automezzi ed a non cedere carburanti a terzi, sia a titolo oneroso che gratuito.

La mancata osservanza della prescrizione sopra indicata comporterà la revoca del presente nulla osta e l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 62 della Legge Regionale n. 24/2015.

3)- La beneficiaria del presente nulla osta, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 1269 del 27/10/1971, è obbligata:

- a)- ad adottare tutte le misure di sicurezza disposte dalle autorità competenti;
- b)- a non apportare modifiche all'impianto di che trattasi, ovvero dare allo stesso una destinazione diversa da quella assegnata;
- c)- a consentire il libero accesso all'impianto ai funzionari dell'Amministrazione delle Finanze ai quali dovranno essere esibiti la contabilità ed ogni altro documento relativi all'attività stessa, nonché agli altri funzionari preposti al controllo dell'impianto medesimo.-

4)- L'Autorità concedente si riserva la piena facoltà di revocare il presente nulla osta, senza che la società beneficiaria possa aver diritto ad indennizzo e/o risarcimento alcuno, in caso di inosservanza di specifiche disposizioni di legge ovvero anche per sopravvenuta incompatibilità dell'impianto a norme poste a tutela dell'ambiente e della sicurezza pubblica e privata.

Copia del presente nulla osta sarà consegnato alla titolare e trasmessa agli Enti interessati.-

Andria,

IL DIRIGENTE SETTORE SVILUPPO ECONOMICO
Avv. Ottavia MATERA